

**L. 27/12/2006, n. 296**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).**

**Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.**

1.557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) [riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile] <sup>(256)</sup>;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali <sup>(257)</sup>.

(256) Lettera abrogata dall'art. 16, comma 1, D.L. 24 giugno 2016, n. 113.

(257) Comma prima modificato dal *comma 120 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244* e dal comma 1 dell'art.76, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e poi così sostituito dal comma 7 dell'art. 14, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il *comma 551 dell'art. 2* il *comma 113 dell'art. 3 della citata legge n. 244 del 2007*, il comma 5 dell'art. 9, D.L. 31 agosto 2013, n. 102 e i commi 4-ter e 4-quater dell'art. 11, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.